

34 - Delibera di Assemblea

Deliberazione del Consiglio n. 34 dd. 27 dicembre 2017

OGGETTO: approvazione della convenzione con l'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia G.B. Chimelli del Comune di Pergine Valsugana per l'affidamento dei servizi di “*centro di aggregazione giovanile*” afferente l'ambito territoriale 1 e i Comuni di Sant’Orsola Terme, Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Vignola Falesina e di “*centro aperto*” afferente l'ambito territoriale 1 e 3 per il periodo 01/01/2018-31/12/2020.

Relaziona la Responsabile del Servizio Socio-assistenziale dott.ssa Francesca Carneri.

I servizi di Centro di Aggregazione Giovanile e di Centro Aperto hanno la finalità di prevenire il disagio ed il senso di confusione dei giovani prima che degenerino in forme più gravi, attraverso attività educative, aggregative, culturali e sportive dirette a favorirne il benessere, l'integrazione, lo sviluppo dell'autonomia e della crescita personale, della conoscenza del territorio e delle istituzioni nonché delle occasioni di studio, formazione lavoro e volontariato.

Il Servizio Socio Assistenziale della Comunità si è confrontato con ASIF Chimelli, ente pubblico strumentale del Comune di Pergine Valsugana per la gestione di servizi all’infanzia e alle famiglie tra cui quelli nel settore delle politiche giovanili, al fine di affidare ad esso le attività di Centro Aggregazione Giovanile e di Centro Aperto, in considerazione della notevole esperienza in questo settore.

ASIF Chimelli gestisce infatti da alcuni anni la struttura di proprietà del Comune di Pergine Valsugana denominata Centro Kairos, sita in via Amstetten n. 11, autorizzata allo svolgimento dei servizi di Centro di Aggregazione Giovanile e di Centro Aperto rispettivamente con determinazione del dirigente del Servizio Politiche Sociali della PAT n. 575 dd. 20.11.2013 ad oggetto “L.P. 12 luglio 1991, n. 14, articolo 35 e DPP 22 ottobre 2003 n. 31 – 152/Leg – Autorizzazione al funzionamento di unità operativa gestita da ASIF Chimelli sotto la tipologia da catalogo 1.3 ‘centro di aggregazione giovanile’ sita in Pergine Valsugana, via Amstetten n. 11 per una ricettività massima di 50 utenti” e con determinazione del dirigente del Servizio Politiche Sociali della PAT n. 58 dd. 10.02.2014 ad oggetto “L.P. 12 luglio 1991, n. 14, articolo 35 e DPP 22 ottobre 2003 n. 31 – 152/Leg – Autorizzazione al funzionamento di unità operativa gestita da ASIF Chimelli sotto la tipologia da catalogo 1.2 ‘centro aperto’ sita in Pergine Valsugana, via Amstetten n. 11 per una ricettività massima di 30 utenti”.

E’ stato così definito uno schema di convenzione le cui condizioni principali sono le seguenti:

- periodo di durata triennale della convenzione dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 per un corrispettivo annuo pari ad € 100.000 omnicomprensivi, non generanti alcun utile in capo ad ASIF Chimelli, essendo quantificato il solo costo del personale dedicato ai servizi in oggetto pari ad € 122.189,00;
- definizione degli ambiti territoriali e dei destinatari dei servizi oggetto della convenzione che, per quanto riguarda il CAG sono costituiti dai giovani di età compresa tra i 15 e i 22/25 anni residenti nei Comuni di Pergine Valsugana, Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant’Orsola Terme, Vignola Falesina e per quanto riguarda il Centro Aperto dai

- minori residenti nei Comuni di Pergine, Baselga di Pinè, Bedollo, Civezzano, Fierozzo, Fornace, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme, Vignola Falesina;
- definizione dei luoghi di svolgimento dei servizi prioritariamente svolti negli spazi al piano terra dello stabile di Via Amstetten n.11, denominato Centro #Kairos, ma anche in modo itinerante sul territorio;
 - definizione del monte orario minimo di svolgimento dei servizi, articolato secondo principi di flessibilità e di adattabilità ai bisogni dei giovani del territorio, alla tipologia delle attività proposte;
 - svolgimento delle attività in base alle aspirazioni e propensioni dei ragazzi frequentanti, promuovendo il protagonismo dei ragazzi nella progettazione delle stesse;
 - sottoscrizione tra ASIF CHIMELLI ed i giovani di un patto di reciprocità che mette in relazione il comportamento dei giovani alla possibilità di usufruire o meno dei servizi oggetto della presente convenzione, al fine di contribuire ad educarli al rispetto delle regole e favorirne l'assunzione di responsabilità;
 - previsione di attività di monitoraggio dell'attività svolta sia presso report trimestrali che attraverso la relazione annuale, fonte indispensabile di dati e di informazioni al fine di valutare e calibrare le attività svolte;
 - partecipazione di ASIF CHIMELLI si impegna a partecipare al Tavolo di indirizzo, insieme agli altri gestori di CAG, Centri Diurni e Centro Aperto presenti sul territorio, oltre ad altri stakeholders con funzioni consultiva e di indirizzo per la realizzazione delle attività del CAG.

Asif Chimelli ha elaborato il progetto di gestione che sinteticamente prevede:

- un'analisi del contesto e delle caratteristiche della fascia di età a cui si rivolgono i servizi in oggetto;
- un'articolazione del tipo di attività che ASIF Chimelli nell'ambito della convenzione si propone di offrire, in termini di prevenzione primaria e di promozione del benessere dei giovani, puntando in particolare su azioni dirette a favorire l'intergenerazionalità e l'integrazione degli stranieri nel contesto locale;
- un utilizzo di strumenti operativi quali il modello di progetto individualizzato Centro Aperto, Patto di corresponsabilità tra le famiglie e/o il giovane, in base all'età, in applicazione del principio di reciprocità;
- la disponibilità ad elaborare relazioni di monitoraggio dell'attività svolta e a partecipare al Tavolo di indirizzo al fine di valutare ed orientare le modalità di svolgimento delle attività.

Il corrispettivo riconosciuto ad ASIF Chimelli è economicamente conveniente in quanto l'importo riconosciuto (pari ad euro 100.000,00 all'anno) non copre completamente il costo del personale impiegato (stimato pari ad € 122.189,00 all'anno) e non sarebbe proponibile in una situazione di confronto concorrenziale tra soggetti privati.

II CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ'

Preso atto:

- della relazione di cui in premessa;
- del progetto presentato da ASIF Chimelli allegato B) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- della valutazione positiva della Responsabile del Servizio Socio – assistenziale in merito al finanziamento del progetto sui fondi del Servizio Socio-Assistenziali per le motivazioni espresse in premessa;

Rilevato che:

- la legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 ‘Politiche sociali nella Provincia di Trento’, all’art. 53 “disposizioni transitorie” comma 5, stabilisce che fino alla data individuata dal regolamento di esecuzione della disciplina in materia di autorizzazioni ed accreditamenti *“i meccanismi di autorizzazione, affidamento e finanziamento continuano ad essere disciplinati dalla Legge provinciale n. 14 del 1991 e dalla legge provinciale n. 35 del 1983, ancorché abrogate”*;
- il regolamento in materia di autorizzazioni ed accreditamenti non risulta ancora essere stato emanato;
- l’art. 38 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 prevede che al fine di realizzare gli interventi di promozione sociale di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 23 e quelli integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare previsti dall’articolo 25 e dall’articolo 31 tra i quali rientrano i servizi di Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) e di Centro Aperto, l’ente gestore dei servizi socio assistenziali *“può stipulare convenzioni con enti pubblici, associazioni, fondazioni, cooperative con particolare riguardo a quelle di solidarietà sociale e di servizi sociali, organizzazioni di volontariato ed altre istituzioni private che persegua finalità socio-assistenziali; ove si tratti di soggetti privati, essi devono risultare iscritti nel registro di cui all’articolo 39”*;
- il medesimo art. 38 individua a grandi linee i contenuti della convenzione;
- l’art. 39 bis della medesima legge prevede che il confronto concorrenziale debba essere effettuato solo tra soggetti privati idonei al convenzionamento e non anche nel caso in cui i servizi vengano affidati in convenzione ad altri enti pubblici;

Fatto presente che l’art. 30 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 ha recentemente disposto in materia di affidamento dei servizi sociali e altri servizi specifici stabilendo in particolare che per gli affidamenti il cui valore di contratto sia inferiore alla soglia comunitaria (euro 750.000) si applicano le leggi provinciali di settore vigenti che, nella fattispecie, risulta ancora essere come sopra detto la legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14;

Richiamato l’art. 13, comma 4, lettere a, b e c L.P. n. 3/2006 che fissa le seguenti forme di gestione dei servizi pubblici privi di interesse economico:

- direttamente;
- mediante affidamento diretto a Enti pubblici strumentali dei Comuni o delle Comunità, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- mediante fondazioni o associazioni.

Ritenuto pertanto che, in base al sopra delineato e complesso quadro normativo, sia possibile affidare in convenzione i servizi in argomento ad ASIF Chimelli.

Considerato pertanto di:

- condividere la proposta illustrata dall’Assessore Alberto Frisanco con parere favorevole da parte della Responsabile del Servizio Socio-assistenziale;
- dare atto che la convenzione in oggetto prevede la spesa complessiva massima a carico della Comunità pari ad € 300.000,00.= IVA esente per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2020 e che detti importi trovano copertura nel bilancio di previsione 2017-2019 come di seguito indicato:
 - quota anno 2018 pari ad € 100.000,00.= IVA esente, al Titolo 1 (capitolo 3185 art. 40) – Missione 12 – Programma 1 – Macroaggregato 3

- quota anno 2019 pari ad € 100.000,00.= IVA esente, al Titolo 1 (capitolo 3185 art. 40) – Missione 12 – Programma 1 – Macroaggregato 3
- quota anno 2020 pari ad € 100.000,00.= IVA esente, al Titolo 1 (capitolo 3185 art. 40) – Missione 12 – Programma 1 – Macroaggregato 3

Dato atto che il solo costo annuale del personale impiegato da Asif Chimelli per lo svolgimento dei servizi richiesti, ammonta in previsione ad € 122.189,00.= e che l'importo riconosciuto dalla Comunità non genera, pertanto, utile;

Ritenuto quindi di autorizzare il convenzionamento in parola incaricando la Responsabile del Servizio Socio Assistenziale di tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto di indirizzo, inclusa l'informazione in merito alla convenzione in oggetto al Tavolo Territoriale organo consultivo e propositivo per la formazione del Piano Sociale di Comunità.

Visti:

- la L.P. 12 luglio 1991, n. 14 ‘Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento’;
- la L.P. 27 luglio 2007, n. 13 ‘Politiche sociali nella provincia di Trento’;
- la Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss. mm. ‘Norme in materia dell’Autonomia del Trentino’;
- il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e successive modificazioni;
- il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 4/L;
- il Regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 27 dd. 11 dicembre 2000 e s.m. ed int.;
- visto il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 approvato dal Consiglio con deliberazione n. 38 dd. 28 dicembre 2016 esecutiva ai sensi di legge;
- lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol.

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 79, comma 4 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, in considerazione della necessità di sottoscrivere quanto prima il contratto sopra menzionato.

Vista la proposta di deliberazione, la documentazione istruttoria e per gli effetti di cui all’art.81, comma 1 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L:

- in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa la dott.ssa Carneri Francesca Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale proponente, in data 19 dicembre 2017 esprime parere favorevole.

LA PROPONENTE
Dottoressa Francesca Carneri

- in ordine alla regolarità contabile la dott.ssa Luisa Pedrinolli, Responsabile del Servizio Finanziario, in data 19 dicembre 2017 esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dottoressa Luisa Pedrinolli

Sentiti gli interventi di cui al verbale di seduta,

- con 15 voti favorevoli, unanimi espressi con voto palese, proclamati dal Presidente,

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione per la gestione dei servizi di “Centro di Aggregazione Giovanile” afferente l’ambito territoriale 1 e i Comuni di Sant’Orsola Terme, Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Vignola Falesina e di “Centro Aperto” afferente l’ambito territoriale 1 e 3, da stipulare con l’Azienda speciale servizi infanzia e famiglia – G.B. Chimelli Asif Chimelli – con sede legale in Piazza Garbari n. 5 – Pergine Valsugana, per il periodo 01/01/2018-31/12/2020, che viene allegata sub lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il progetto presentato dall’ASIF Chimelli in data 12.12.2017 ns. prot. 26661/13.12.2017 - allegato “B” che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di autorizzare il Presidente pro-tempore alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1 con Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia G.B. Chimelli, con sede in Piazza Garbari, 5, 38057 Pergine Valsugana, C.F. 80010630228 e P.I. 01186070221, autorizzandolo ad inserire eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie nell’interesse dell’Amministrazione;
4. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento a favore di Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia G.B. Chimelli, con sede in Piazza Garbari, 5 38057 Pergine Valsugana, C.F. 80010630228 e P.I. 01186070221 al bilancio di previsione 2017-2019 come di seguito indicato:
 - quota anno 2018 pari ad € 100.000,00.= IVA esente al Titolo 1 (capitolo 3185 art. 40)
 - Missione 12 – Programma 1 – Macroaggregato 3;
 - quota anno 2019 pari ad € 100.000,00.= IVA esente, al Titolo 1 (capitolo 3185 art. 40) – Missione 12 – Programma 1 – Macroaggregato 3;
 - quota anno 2020 pari ad € 100.000,00.= IVA esente inclusa, al Titolo 1 (capitolo 3185 art. 40) – Missione 12 – Programma 1 – Macroaggregato 3.
5. di precisare che l’importo verrà erogato, su presentazione di idonea documentazione contabile corredata da relazione puntuale dell’attività svolta nel corso dei tre anni di convenzione e che la Comunità si impegna a provvedere alle liquidazioni di cui sopra entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, attestata dal protocollo della stessa, in presenza di documentazione regolare;

6. di incaricare la Responsabile del Servizio Socio-assistenziale di tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto di indirizzo, tra cui l'informazione in merito alla convenzione in parola al Tavolo Territoriale organo consultivo e propositivo per la formazione del Piano Sociale di Comunità;
7. di dichiarare la presente, con 15 voti favorevoli, unanimi, espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 79, comma 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, per le motivazioni espresse in premessa.
8. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione di ricorso:
 - di opposizione al Comitato Esecutivo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro sessanta giorni, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

FC/LC